



TRIBUNALE DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. A.M. D'Antonio all'udienza del 17 settembre 2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7612/2018 reg.gen.sez.lavoro, e vertente

TRA

Tartaglia Agnese elettivamente domiciliata in Altavilla Silentina alla via Biserta n. 7 presso lo studio dell'avogado Stabilito Orietta Lettieri che agisce di intesa con l'avv. Gaetano Fruscione e che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso introduttivo

Opponente

E



Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del suo Presidente ,legale rapp.te pro tempore ,elettivamente domiciliato in Salerno al C.so Garibaldi n. 38 presso l'Avvocatura Distrettuale dell'INPS in uno al suo procuratore , avv.to Francesco Bove, che lo rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti per notar Castellini di Roma del 21.7.2015 rep. n.80974

Agenzia delle Entrate Servizi di Riscossione , in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentato e difeso dall'avv.Maria Teresa Caprio e con lo stesso elettivamente domiciliato in Salerno al C.so Vittorio Emanuele n. 126 giusta mandato in calce alla memoria difensiva

Opposti

Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento

Conclusioni rassegnate alla presenta udienza: Sono presenti i procuratori costituiti i quali si riportano alle conclusioni di cui ai rispettivi atti .

Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto

Con ricorso depositato in data 28 novembre 2018 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 100 2018 9008999302 000 , con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione ,sulla premessa di aver notificato una serie di cartelle esattoriali aventi ad oggetto crediti INPS, invitava l'istante al pagamento della somma di € 2.152,58 entro cinque giorni dalla notifica della predetta intimazione . L'opponente eccepiva preliminarmente la nullità della intimazione per intervenuta decadenza dal potere di iscrizione a ruolo , nonché la inesistenza del credito ingiunto per intervenuta prescrizione .

Concludeva quindi per l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della intimazione di pagamento e della cartella esattoriale n.100 2008 0060221058 000, con rifusione di spese ed onorari di causa.



Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano entrambe le parti convenute contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'avversa domanda .

All'udienza odierna, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.

Motivi della decisione

Va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento a tutti i crediti oggetto della intimazione di pagamento oggi impugnata dalla ricorrente .

La cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.

Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.

E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).

Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav. 7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav. 6.4.83 n. 24069).

Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.



In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa; la successione di leggi; lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento; la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale; la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).

La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).

Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:

- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile *ab origine* per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).



La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).

Nella specie , dunque , è pacifico che è venuta meno la materia del contendere , atteso che

, a seguito della entrata in vigore del d.l. 119/2018 , l'Agenzia delle Entrate Riscossione deve provvedere al discarico delle somme iscritte a ruolo ed oggetto del presente giudizio .

Il collegato alla manovra di bilancio per il 2019 prevede infatti l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2010 di importo residuo fino a 1000 euro . E' l'art. 4 del d.l. 119/2018 a prevederlo , con la precisazione che per avvalersene non è richiesta alcuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario in quanto l'annullamento dei ruoli avviene direttamente a cura dell'Agente della Riscossione. E , nella specie , il credito oggetto della impugnazione rientra senz'altro nella previsione normativa avendo ad oggetto a carichi consegnati ad Equitalia tra l'anno 2000 e il 2010 e di valore inferiore ai mille euro .

Nel regolare le spese del giudizio , tuttavia , non può non rilevare che il ricorso si appalesava comunque inammissibile per difetto di jus postulandi in capo all'abogado stabilito Orietta Lettieri.

L'art. 4 del R.D.L. n. 1578/1933 subordina l'esercizio della professione di avvocato alla iscrizione in un albo .

L'art. 3 del d.lgs. n. 96/01 prevede che l'avvocato stabilito sia iscritto nella sezione speciale dell'Albo degli Avvocati .Ai sensi , poi , del successivo art. 4 , l'avvocato stabilito “ Ha diritto di esercitare la professione di avvocato di cui al regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578.... alle condizioni e secondo le modalità previste nel presente titolo “ .



Fra le modalità di esercizio spicca , in primo luogo , quella recata dall'art. 8 , il quale prevede , al comma 1 , che l'Avvocato stabilito deve “ agire di intesa “ con un professionista qualificatosi avvocato in Italia fin dall'origine . Quest'ultimo , infatti , dovrà assicurare “ i rapporti (dell'avvocato stabilito) con l'autorità adita o precedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori “ .

La ratio di tale norma va individuata nel dovere di osservanza , da parte dell'avvocato stabilito , “ delle norme legislative , professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato “ in un Paese diverso da quello di origine e si estrinseca nel successivo comma 2 , laddove vengono precisati i contorni formali della cosiddetta intesa , che può concretizzarsi , alternativamente , in :

“Una scrittura privata autenticata “ , ovvero “Una dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità provvedente , anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito “ .

La norma , quindi , impone doveri di ottemperanza e di vigilanza in capo , rispettivamente all'avvocato stabilito ed all'avvocato del Paese ospitante e prescrive una presa d'atto formale ed esplicita dei medesimi , scritta ovvero resa a verbale , in esecuzione del cosiddetto rapporto di intesa .

Si osserva tuttavia che l'intesa implica una forte responsabilità dell'avvocato italiano per quanto attiene al controllo dell'attività dell'avvocato stabilito , pur in assenza della condivisione del mandato difensivo .

La circostanza che la dichiarazione di intesa , ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 96/2001 , debba risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa al giudice o all'autorità procedente , porta a ritenere che non vi possa essere un affiancamento in via generale ad un avvocato abilitato ma che tale integrazione di poteri debba essere fornita per ogni singola procedura analogamente a quanto accade per la procura speciale ex art. 84 c.p.c.

. Il riferimento al giudice adito ed all'autorità procedente presuppone infatti l'esistenza di un determinato procedimento onde , in virtù di tale richiamo , e per simmetria interpretativa , può affermarsi che la scrittura privata richiesta dall'art. 8 d.lgs. 96/2001 adempia in sostanza alla medesima funzione della procura speciale . Ammettere la possibilità di “intesa” per il tramite di un'unica scrittura privata, a valere indifferenziatamente per una serie indeterminata di processi, comporterebbe di fatto per l'avvocato affiancato una piena e definitiva abilitazione sottraendolo al controllo dell'avvocato italiano: conseguenza che la lettera e lo spirito della norma intendono



evitare .Non può ammettersi pertanto un atto di intesa a contenuto indifferenziato, ma tale integrazione di poteri deve essere fornita per ogni singola procedura analogamente a quanto accade per la procura speciale ex art. 83 c.p.c. .

Nel caso che ci occupa , dunque , la circostanza che sia stata inserita nel fascicolo di parte attrice la dichiarazione d'intesa rilasciata dall'avv. Fruscione non vale a soddisfare l'indispensabile requisito della riferibilità dell'atto di intesa ad uno specifico processo , che consente di assimilare tale atto alla procura speciale ex art. 83 c.p.c. .

Nella specie , infatti, la dichiarazione sottoscritta dall'avv. Fruscione risulta priva di data e di tenore tale da non consentire di affermare la riferibilità dell'atto di intesa allo specifico atto redatto dall'abogado Lettieri .

Il predetto vizio della dichiarazione di intesa comporta la nullità sia del ricorso che della procura alle liti poiché entrambi sono sottoscritti dal solo abogado che , per quanto detto , era privo dello jus postulandi .

P.Q.M.

- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti .

Salerno, 17 settembre 2019

-

Il Giudice

- A.M.D'Antonio

